



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 161020 del 11 settembre 2015

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71 – Requisiti di onorabilità in capo al collegio sindacale

Con riferimento alla nota inviata per e-mail, con la quale codesto Comune ha chiesto chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di onorabilità per l'avvio di un'attività di commercio al dettaglio da parte di tutti i soggetti di una società a responsabilità limitata indicati nell'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell'Interno n. 555-DOC/C/CRIM/CMAS/5894-15 del 14-8-2015, con la quale l'Amministrazione in parola ha fornito chiarimenti sulla materia in questione.

Al riguardo, la scrivente Direzione, con la nota n. 70222 del 18-5-2015, stante il tenore della norma indicata, ha ipotizzato che il requisito morale avrebbe dovuto riferirsi anche al collegio sindacale qualora presente e, altresì, ai familiari conviventi di maggiore età dei componenti del collegio stesso, pregando comunque il competente Ministero dell'Interno di pronunciarsi al riguardo.

Quest'ultimo, con la nota citata, fa presente quanto di seguito si riporta.

“L'art. 71, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, stabilisce, al comma 5, che i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che fanno parte di società, associazioni ed organismi collettivi, devono possedere i requisiti indicati al comma 1 della medesima disposizione. Tale comma inibisce l'esercizio di attività commerciale di vendita e somministrazione a tutti coloro che abbiano riportato condanne per varie tipologie di delitti o che siano sottoposti a una delle misure di prevenzione già previste dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575, ora abrogate e sostituite dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia);

per quanto riguarda l'individuazione, nelle compagne societarie, dei soggetti che devono essere sottoposti alla verifica dei requisiti di onorabilità, è appena il caso di evidenziare che l'art. 85 del Codice delle leggi antimafia (il quale ha sostituito l'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998) ha incluso, a seguito della modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, i membri del collegio sindacale delle associazioni e società di qualunque tipo fra coloro che devono essere in possesso dei requisiti necessari per il rilascio della documentazione antimafia”.

Con l'occasione si richiama anche l'attenzione sull'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 121, che ha modificato il comma 3, dell'articolo 85 del Codice Antimafia, sopprimendo le parole



“che risiedono nel territorio dello stato” ed in conseguenza del quale l’obbligo delle verifiche antimafia è stato esteso a tutti i familiari conviventi di titolari di incarichi rilevanti nell’impresa, anche se non residenti sul territorio italiano.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)